



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

I - 61121 Pesaro, viale Gramsci 4
tel.: 0721.359.1 - fax: 0721.359.2441
www.provincia.pu.it

REGOLAMENTO

per

**LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 208 DEL
D.LGS. 285/1992 AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA
LOCALE PROVINCIALE**

INDICE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - CRITERI E MODALITA' DI DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO DATORIALE AL FONDO PERSEO-SIRIO

ART. 3 - CRITERI E MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DATORIALE AL FONDO PERSEO-SIRIO

ART. 4 - CESSAZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

ART. 5 - TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI

ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 del CCNL del 16.11.2022 e dell'art. 48 del CCDI del 23.12.2023 - le modalità attuative dell'utilizzo dei proventi delle violazioni del Codice della Strada, di cui all'art. 208, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 285/1992, con destinazione al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio, quale contributo datoriale, a favore del personale di vigilanza del Servizio di Polizia locale provinciale - destinatario delle attribuzioni di cui alla L. 7.3.1986, n. 65 - adibito alle funzioni fondamentali dell'Ente e, via residuale, anche alle funzioni non fondamentali di cui alla L.R. Marche 6/2016, come individuato dal successivo art. 2, c. 2, per l'esercizio delle funzioni di supporto ai servizi stradali.

ART. 2

CRITERI E MODALITA' DI DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO DATORIALE AL FONDO PERSEO-SIRIO

1. Il contributo datoriale è determinato, a partire dal 2025, in una quota non superiore al 20% dei proventi del Codice della strada, effettivamente incassati nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, come da rendiconto regolarmente approvato. La misura effettiva del contributo è stabilita, di volta in volta, in sede di determinazione annuale delle quote di destinazione alle finalità di cui all'art. 208, c. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 285/1992, in piena autonomia dell'ente e sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali.
2. Il fondo, determinato ai sensi del comma 1, viene così destinato:
 - 55%, a favore dell'Ufficio "Polizia stradale";
 - 35%, a favore dell'ufficio "Tutela ecologica e ambiente";
 - 10%, a favore dell'Ufficio "Vigilanza inerente alle funzioni non fondamentali" *(esclusivamente nel caso in cui il personale assegnato partecipi direttamente alle funzioni di Polizia stradale per almeno 5 servizi annuali, fermo restando che - qualora tale condizione non si verifichi, la percentuale verrà ripartita in parti uguali fra l'Ufficio "Polizia stradale" e l'Ufficio "Tutela ecologica e ambientale")*.
3. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del DPR 16.12.1992, n. 495 *(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada)*.
4. Le somme - come definite al precedente comma 1 - sono impegnate e successivamente versate dall'Ente, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 3, al Fondo Perseo-Sirio a favore:
 - a) *dei dipendenti a tempo indeterminato, anche neo-assunti - qualora abbiano superato il periodo di prova - che prestano effettivamente servizio presso il Servizio di Polizia locale provinciale, in possesso delle qualifiche di cui all'art. 5 della L. 65/1986, come successivamente modificata ed integrata;*
 - b) *del personale comandato (indipendentemente dalla durata), in entrata, purché in possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. a);*
 - c) *del personale a tempo determinato, con contratto di lavoro non inferiore a mesi sei.*
5. In fase di prima applicazione il fondo è finanziato anche con le risorse introitate dall'Ente ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 e confluite nell'avanzo vincolato risultante dal rendiconto 2024.
6. L'Ente si riserva di effettuare apposita verifica, con cadenza triennale - unitamente alla RSU e alle OO.SS. territoriali - in ordine alla misura del contributo datoriale, di cui al precedente comma 1, nonché ai criteri di ripartizione del fondo, di cui al successivo comma 2 del presente articolo, anche alla luce di eventuali variazioni del numero del personale o della natura delle funzioni svolte.

ART. 3
CRITERI E MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DATORIALE AL
FONDO PERSEO-SIRIO

1. La Provincia di Pesaro e Urbino provvede, attraverso un'adesione contrattuale in forma collettiva, al versamento delle risorse come individuate ai sensi del precedente art. 2, c. 1, del presente regolamento.
2. La quota pro-capite da destinare per il singolo beneficiario - determinata in relazione al numero delle unità beneficiarie del Fondo previsto per ciascun anno - dovrà essere calcolata su base annua *(riferita a 12 mensilità; i periodi di servizio effettivo nell'arco del mese, pari o superiori a 15, sono computati come mese intero)*. Per il calcolo si terrà conto:
 - *dell'assegnazione del dipendente alle funzioni fondamentali, ovvero a quelle non fondamentali, senza rilievo alcuno in ordine all'eventuale diverso inquadramento contrattuale;*
 - *della tipologia del rapporto di lavoro, se a tempo pieno o parziale (in quest'ultimo caso, opera la corrispondente riduzione percentuale);*
 - *dei periodi di eventuale assenza dal servizio non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.*
3. In ogni caso, la quota pro-capite, non potrà essere superiore ad € 2.500,00 annui, rapportati al dipendente a tempo pieno. L'Ente si riserva, con cadenza triennale, di aggiornare l'importo della quota pro-capite massima di €. 2.500,00 annui.
4. La quota destinata alla previdenza complementare, di cui al presente regolamento, è comprensiva del contributo di solidarietà del 10%, dovuto all'INPS, per gli effetti della normativa vigente di riferimento.
5. Il versamento delle somme dovute al Fondo Perseo verrà effettuato una volta all'anno, dopo l'approvazione del rendiconto dei proventi effettivamente incassati dall'Ente per violazioni al Codice della strada. Eventuali residui non elargiti ritorneranno nella disponibilità di bilancio.
6. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del Fondo Perseo-Sirio.

ART. 4
CESSAZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. L'obbligo contributivo non sussiste più per l'Ente nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con la Provincia di Pesaro e Urbino, ovvero di mobilità interna, o comunque di perdita della qualifica di agente o ufficiale di polizia locale. Permane salva la facoltà, per il lavoratore, di proseguire la partecipazione su base personale; trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale o riscattare la propria posizione individuale con modalità di rendita o di riscatto totale, nel rispetto delle modalità previste dal fondo stesso.
2. La posizione individuale sarà riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se già vigenti a carico dell'iscritto, in caso di premorienza dell'aderente.

ART. 5
TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI

1. Il dipendente, al fine di consentire l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del vigente Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte della Provincia di Pesaro e Urbino, nonché del gestore del fondo.
2. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

ART. 6
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore nello stesso giorno di sua approvazione con decreto presidenziale.